



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **1762/2023** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE
MAGLIONI e dell'avv. GIOVANNA GASDIA

ATTORE/I

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. MANUELA
MENGUCCI

CONVENUTO/I

Il Giudice relatore delegato dott.ssa Elena Orlandi,
visti gli atti ed i documenti,
sentite personalmente le parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/11/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

- alla sopra indicata udienza, la difesa di parte ricorrente, dopo aver dato atto che il sig. ██████████ si era già trasferito in altra abitazione, ha chiesto al Giudice, in via provvisoria ed urgente, di provvedere sulle richieste relative al mantenimento dei figli e della moglie, sul regime di affidamento della figlia minore e sull'esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti della stessa, senza insistere nella richiesta di emissione di un ordine di protezione, e abbia domandato l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio, mentre la difesa di parte resistente si è opposta alle richieste di prova avversarie in quanto irrilevanti e ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie;

- dalle dichiarazioni dei redditi 2023 relative all'anno fiscale 2022 prodotte dalle parti, risulta che la sig.ra ██████████, che lavora a tempo parziale come addetta presso il ██████████, abbia percepito un reddito netto mensile, comprensivo della quota di tredicesima, pari ad euro 1072,41 mentre il sig. ██████████, dipendente presso la ██████████, abbia percepito un reddito netto mensile, anch'esso comprensivo della quota di tredicesima, pari ad euro 1690,91;

- dalle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 del sig. ██████████, risulta come lo stesso abbia percepito una retribuzione mensile di importo variabile tra i 2100,00 e i 2500,00 euro circa;

- le parti devono corrispondere mensilmente le rate di due mutui, rispettivamente dell'importo di euro 620,00 e di euro 317,00, e il sig. ██████████, che si è già allontanato dalla casa familiare, deve corrispondere un canone di locazione pari alla somma mensile di euro 450,00;

- per quanto concerne l'affidamento della figlia minore, la sig.ra [REDACTED] ha addotto il disinteresse del padre nei confronti della bambina, che sarebbe accudita e seguita in via esclusiva da lei, mentre il sig. [REDACTED] ha integralmente contestato le allegazioni avversarie;

Ritenuto che:

- nelle more del procedimento di separazione i coniugi debbano essere autorizzati a vivere separati;
- allo stato, sulla base delle risultanze processuali, non via sia prova del dedotto disinteresse del padre nei confronti della figlia, di talché, in assenza di elementi da cui inferire che l'affidamento della minore anche al padre determinerebbe un pregiudizio alla stessa, deve essere disposto l'affidamento condiviso di [REDACTED] ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre;
- al collocamento della minore presso la madre debba conseguire l'assegnazione della casa coniugale, sita a Ravenna, [REDACTED], ai sensi dell'art. 337 *sexies* c.c.;
- per quanto attiene all'esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti della minore, appare congruo stabilire che il padre possa vedere la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e per due pomeriggi settimanali fino a dopo cena, da individuarsi tra le parti, sulla base delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- in relazione al mantenimento dei figli, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti, delle modalità relative all'esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti della figlia minore e della circostanza che il padre fornisce pro quota la casa familiare in cui risiedono i figli, appare adeguato stabilire che il padre corrisponda a tale titolo alla ricorrente un importo complessivo pari ad euro 200,00 per ogni figlio, tenuto conto che è circostanza incontestata che il figlio maggiorenne [REDACTED] non sia economicamente autosufficiente e che non sono state dedotte ragioni per differenziare l'importo da corrispondere per i due figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare del 16.07.2015;
- in relazione alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente a suo favore, allo stato non ne sussistano i presupposti, in quanto quest'ultima svolge attività di lavoro subordinato a tempo parziale e, stante la revoca dell'assegno di invalidità per intervenuta carenza dei presupposti, si può legittimamente inferire che la stessa possa eventualmente incrementare l'orario di lavoro e, per l'effetto, ottenere una retribuzione più elevata, è assegnataria della casa familiare e, inoltre, non ha specificatamente dedotto di aver goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita particolarmente agiato, avendo allegato, al contrario, di aver sempre dovuto sostenere i costi e le spese familiari e per i figli;
- quanto alle istanze istruttorie di parte ricorrente, la prova per testi da essa richiesta non sia ammissibile in quanto non ha appositamente formulato dei capitoli di prova e le circostanze di cui ai nn. 1-7 della narrativa dell'atto introduttivo del giudizio sono generiche, irrilevanti e in parte documentali;
- in relazione alle istanze istruttorie di parte convenuta, l'ordine di esibizione dei motivi alla base della revoca dell'assegno di invalidità sia irrilevante, posto che, dal verbale di revisione della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità prodotto agli atti, si inferisce come la revoca sia basata sull'insussistenza attuale del requisito sanitario, essendo stata riconosciuta alla sig.ra [REDACTED] un'invalidità pari al 35 %;
- debba invece essere ordinato a parte convenuta di produrre gli estratti conto degli ultimi tre anni in conformità a quanto disposto dall'art. 473.bis-12 c.p.c., avendo la stessa prodotto dei meri riepiloghi del saldo mensile del conto corrente,

P.Q.M.

Il Giudice relatore delegato, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., provvisoriamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza o domanda respinta, così provvede:

- AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore [REDACTED] ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre;
- ASSEGNA alla madre la casa familiare sita a Ravenna, [REDACTED];
- DISPONE che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte del padre nei confronti della figlia avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE che il sig. [REDACTED] contribuisca al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad euro 400,00 entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare del 16.07.2015, con decorrenza dalla data della domanda e detratto quanto già corrisposto *medio tempore* a tale titolo;
- RIGETTA le istanze istruttorie proposte dalle parti;
- DISPONE che parte convenuta proceda al deposito degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente acceso presso Bper Banca entro il 30.01.2024;
- RINVIA il processo per l'esame degli estratti conto prodotti da parte convenuta all'udienza dello 07.02.2024, h. 09:30.

Si comunichi alle parti.

Ravenna, 28.11.2023

Il Giudice relatore delegato

Elena Orlandi